



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
SETTORE VII

ORDINANZA N. 291 R.O.

li 3-9-2024

OGGETTO: Ordinanza di bonifica dell'area individuata al Foglio 31 P.lla n. 143, rimozione e lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi in violazione al D.L.vo n. 152/2006.

II SINDACO

VISTA la nota acquisita al N/S Prot. in data 27/08/2024 al n. 31373/2024, con la quale la Tenenza dei Carabinieri di Scicli ed il Nucleo di Polizia Ambientale del Libero Consorzio Comunale di Ragusa con riferimento ai procedimenti penali 2966/2022 + 10, su delega della competente Autorità Giudiziaria, per mezzo di personale dei Comandi sopra indicati ha svolto attività di accertamenti nella C.da Trippatore, agro del Comune di Scicli, presso l'area di cava adibita a estrazione della pietra della quale è titolare la ditta SODIGEO S.r.l con sede legale in Scicli, Viale 1° Maggio n. 107 e gestita dalla società SO.FI CALCESTRUZZI S.r.l. avente sede legale in Scicli, Cerasella s.n.c..

PRESO ATTO che:

- nel corso delle indagini sono stati effettuati operazioni di escavazione con mezzo sia nella cava in esercizio che in quella dismessa per una profondità di tre metri circa e i tecnici dell'ARPA di Ragusa hanno effettuato i prelievi delle matrici ambientali, al fine di riscontrare parametri inquinanti nei siti interessati.
- sui campioni sono state eseguite dalla UOC - Laboratorio ARPA di Ragusa - le determinazioni analitiche delle principali classi di sostanze inquinanti, previste dalla tabella 1, All. 5, P. IV^ del D.Lgs. n. 152/2006.
- sulla base dei risultati analitici, sui campioni di suolo prelevati presso le zone di cava denominate area "ex cava dismessa" e area "cava in attività", l'ARPA RG comunicava che i valori dei parametri determinati risultavano inferiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (C.S.C.), previste dalla citata tabella 1, All. 5 Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006.
- nel corso degli scavi eseguiti nella cava in attività non è stata notata nessuna tipologia di rifiuto ivi presente, mentre nella cava dismessa presso una scarpata adiacente che conduce al sottostante piano cava, è stata evidenziata la presenza di materiale inerte proveniente da attività di demolizione, residui di materiale di plastica e rottami ferrosi.

RILEVATO che, con la stessa nota la Tenenza dei Carabinieri di Scicli ed il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Settore 1 -Polizia Provinciale Nucleo Ambientale, invitava questo Ente a predisporre Ordinanza Sindacale, giusta previsione dell'art. 192, comma 3, D.Lgs. n.152/2006, ai fini del prelievo e dello smaltimento dei rifiuti presenti costituiti da materiale inerte proveniente da attività di demolizione, residui di materiale di plastica e rottami ferrosi.

ATTESO CHE:

- l'art.50, comma 4 D.lgs. n.267/2000 (TUEL) stabilisce che il "Sindaco esercita le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge" ed il comma 5 prevede che , " in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti siano adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale" ;
- il D.lgs n.152/2006 e ss.mm.ii., adegua alle direttive europee la disciplina Nazionale per la gestione dei rifiuti , ed in particolare alla parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;
- l'art. 192 del D.lgs n.152/2006 e ss.mm.ii. impone il divieto di abbandono e deposito

incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede, in caso di violazione del divieto, che si disponga, con Ordinanza Sindacale, la rimozione, l'avvio al recupero o smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;

- l'art. 255 del suddetto D.lgs n.152/06, al comma 3, sancisce "chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'art. 192 comma 2, (...) è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Con la sentenza di condanna, per tali contravvenzioni, o con la decisione emessa ai sensi dell'art.444 del Codice di procedura Penale, il beneficiario della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nella ordinanza all'art.192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'art.187, comma 3.

CONSIDERATO che l'art. 192, comma 3, del D.Lgs. n.152/2006 prevede:

1. Il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo;
2. L'obbligo, per coloro che violano tali divieti, di recuperare o smaltire detti rifiuti e di ripristinare lo stato dei luoghi, in solido con il proprietario ovvero con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area;
3. Che il Sindaco disponga, con propria ordinanza, le operazioni necessarie per rimuovere i rifiuti abbandonati ed il termine entro cui procedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno delle operazioni di rimozione dei rifiuti ed al recupero delle somme anticipate.

PRESO ATTO:

- della necessità di provvedere, in tempi ristretti, alle operazioni di rimozione e smaltimento o recupero di tutti i rifiuti illecitamente smaltiti, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi e le condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale dei terreni individuati in Catasto del Comune di Scicli al Foglio 31 P.IIa n. 143;
- del configurarsi, altresì, delle fattispecie previste dall'art.192, comma 1 del D.lgs. 152/2006, che prescrive il divieto di abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo.

VISTO l'art. 7 della legge n.241/90 e ss.mm.ii., ai sensi del quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento (consistenti, nella fattispecie, nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse di igiene pubblica) non debba essere comunicato l'avvio del procedimento.

ORDINA

Alla Società SODIGEO S.r.l con sede legale in Scicli, Viale 1° Maggio n. 107, legalmente rappresentata dal Sig. Blandino Eugenio ~~Medi~~ e ~~Medi~~, ~~Medi~~ attuale proprietario dell'ex cava dismessa, censita al Catasto del Comune di Scicli col Foglio n. 31 — P.IIa n. 143, la bonifica dell'area entro e non oltre giorni 60 (sessanta) dalla notifica della presente Ordinanza:

Redigere apposito progetto da parte di un tecnico incaricato dove dovranno essere assicurate le seguenti prescrizioni:

1. I rifiuti prima di essere rimossi dovranno essere sottoposti ad analisi da parte di laboratorio abilitato e, coerentemente alla loro classificazione e caratterizzazione, dovranno essere avviati alle operazioni di recupero/smaltimento presso impianti autorizzati;
2. Dopo la rimozione e l'allontanamento dei rifiuti di cui al superiore punto 1 dovrà essere effettuata una caratterizzazione della parte sottostante per la verifica delle CSC - Concentrazioni Soglia di Contaminazione - di cui alla tabella riportata nell'allegato 2, del D.M. 1 marzo 2019, n. 46. Nel caso di superamento delle CSC dovrà essere attivata la procedura prevista dall'art. 3 del suddetto decreto ministeriale n. 46/2019;
3. I rifiuti dovranno essere conferiti a trasportatore autorizzato ed iscritto all'Albo Gestori

Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006 per la specifica tipologia di rifiuti da avviare a smaltimento;

4. La società SODIGEO S.r.l. dovrà consegnare al Comune di Scicli copia del progetto di bonifica dell'area interessata, la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti ivi depositati tramite la consegna della 4^a copia del Formulario di Identificazione controfirmata e datata in arrivo dall'impianto di destinazione finale, nonché la documentazione delle risultanze analitiche di cui ai superiori punti 1 e 2.
5. Dell'avvenuta esecuzione delle prescrizioni da parte della società SODIGEO S.r.l., il Comune di Scicli ne darà comunicazione direttamente alla competente Autorità Giudiziaria per i superiori provvedimenti e per conoscenza anche ai Comandi in premessa indicati.

AVVERTE

In caso di accertata inottemperanza, a quanto disposto con la presente Ordinanza, si procederà alla esecuzione d'ufficio, in danno ai soggetti inadempienti ed al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 255 comma 3 del D.lgs 152/2006.

INFORMA


1. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Regione Siciliana, Sezione di Catania, nel termine di 60 giorni della notifica della stessa, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, da proporre entro 120 giorni dalla notifica.
2. Gli atti del procedimento sono tenuti dal Settore VII Protezione Civile – Ambiente - Manutenzioni di questo Comune, e ove gli stessi sono visionabili, negli orari di ufficio.
3. Responsabile del procedimento è il Titolare P.O. Settore VII, Geom. Sebastiano Vasile, raggiungibile, in orario di ufficio, e con salvezza dei periodi di congedo in godimento, al n. 0932 839272, ovvero a mezzo e-mail all'indirizzo s.vasile@comune.scicli.rg.it;

DISPONE

1. Notificare, la presente Ordinanza alla Società SODIGEO S.r.l con sede legale in Scicli, Viale 1° Maggio n. 107, legalmente rappresentata dal Sig. Blandino Eugenio [REDACTED];
2. Pubblicare la presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Scicli per giorni quindici previa cancellazione dei dati sensibili;
3. Trasmettere la presente Ordinanza a:
 - Comando di Polizia Municipale, per la predisposizione di adeguati servizi di vigilanza per assicurare la scrupolosa osservanza di quanto con la presente disposto;
 - Tenenza dei Carabinieri di Scicli;
 - Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Settore 1 Polizia Provinciale - Nucleo Ambientale;
 - Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Ragusa;
 - Titolare di P.O. Settore VII Geom. Vasile Sebastiano per le rimesse competenze di ufficio.

Si certifica la regolarità tecnica del presente provvedimento e degli atti allo stesso connessi.

IL TITOLARE E.Q. Settore VII
(Geom. Sebastiano Vasile)



IL SINDACO
(Geom. Marino Mario)

